



**Regione Siciliana**  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
Posta certificata del Dipartimento:  
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento**

Via Ugo La Malfa-Villa Genuardi  
92100 Agrigento  
tel. 0922 552611- fax 0922 401587  
[sopriag@regione.sicilia.it](mailto:sopriag@regione.sicilia.it)  
Posta certificata: [sopriag@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopriag@certmail.regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

**U.O.B. S11.2**

Sezione per i beni architettonici  
e storico-artistici, paesaggistici e  
demoetnoantropologici

Agrigento Prot. n. **6164**

del

**09 LUG. 2024**

rif. prot. n.

del

Allegati n.

OGGETTO: [ID: 10802] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art .23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato "Galia", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria 6,00 MW, per una potenza complessiva di 48,00 MW e opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nei Comuni di Palma di Montechiaro e Licata (AG).

Proponente: EDISON Rinnovabili S.p.A.

Riferimenti catastali: Pala(01M) Foglio 33 Particella 163, Pala(02M) Foglio 15 Particelle 418, 419, 472, 473 e 479, Pala(03M) Foglio 15 Particella 175, Pala(04M) Foglio 13 Particella 144, Pala(05M) Foglio 11 Particella 121, Pala (06M) Foglio 16 Particella 226, Pala (07M) Foglio 12 Particella 87-88, Pala (08M) Foglio 16 Particella 102-139-140 nel territorio di Palma di Montechiaro.

Comune: Palma di Montechiaro e Licata (Ag).

Prot. 1887/24

Al Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per  
il Piano Nazionale di ripresa  
e resilienza  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della  
sicurezza energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V-  
Procedure di Valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e,p.c. Al Dipartimento dei BB.CC. e dell'I.S.  
Servizio Tutela e Pianificazione Paesaggistica  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Alla U.O.B. S11.3 – Sezione per i Beni  
Archeologici, bibliografici ed archivistici  
S E D E

Con riferimento alla richiesta di valutazioni di impatto ambientale relativa alla realizzazione delle opere di cui al progetto indicato in oggetto, giusta nota di codesto Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. n. 0006779-P del 27/02/2024 acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 1887 del 27/02/2024;

visti ed esaminati gli elaborati progettuali, resi disponibili nel link indicato nella suddetta nota;

visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

visto l'art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 che elenca tra i fattori su cui valutare gli impatti ambientali ("effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto"): beni materiali,

Responsabile procedimento

Stanza 18 Piano 3

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Stanza 17 Piano 1°

Tel. 0922 552626

e-mail [urpsopriag@regione.sicilia.it](mailto:urpsopriag@regione.sicilia.it)

Tel. 0922 552511

Durata procedimento

Responsabile:

Orario e giorni ricevimento

Responsabile Istruttoria: Michele Principato

Michele Gramaglia

Lunedì e Venerdì 9,00-13,00-Mercoledì 15,30-17,30

patrimonio culturale (che, come noto, comprende, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, beni culturali e beni paesaggistici), paesaggio, etc.;

visto il Piano Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15, ricadenti nella provincia di Agrigento approvato con Decreto n. 64/GAB del 30 settembre 2021, (pubblicato sulla G.U.R.S. il 29 ottobre 2021), ai sensi degli artt. 139 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. e degli articoli 24 secondo comma e 10 terzo comma del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357; visto il progetto relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 8 aerogeneratori da 6 MW con potenza complessiva di 48MW, ed opere di connessione alla RTN annesse, denominato "Galia", da realizzarsi nel Comune di Palma di Montechiaro e Licata, in Provincia di Agrigento.


Con il progetto proposto si prevede l'installazione e la realizzazione delle seguenti opere:

- apertura e predisposizione cantiere previa collocazione di cancello e recinzione dell'area di cantiere ;
- interventi sulla viabilità esistente mediante eventuali scavi e riporti, al fine di rendere possibile il transito dei mezzi speciali per il trasporto degli elementi degli aerogeneratori ;
- piste d'accesso alle piazzole, con adeguamento dalla viabilità esistente al fine di consentire il transito dei mezzi di cantiere, per il raggiungimento dell'area d'installazione di ciascun aerogeneratore;
- piazzole di cantiere e di servizio (di circa 2400 mq. ciascuna) per l'installazione e la successiva manutenzione degli aerogeneratori mediante la realizzazione dello scotico superficiale circa 50 cm , spianatura, compattazione del piano di posa della massiciata, realizzazione dello strato di fondazione e successiva realizzazione dello strato di finitura costituito da misto granulare
- scavi a sezione larga per la realizzazione della fondazione di macchina e realizzazione dei cavidotti interrati per la posa dei cavi elettrici;
- installazione degli aerogeneratori (n. 8 turbine eoliche di potenza nominale da 6 MW, di diametro di rotore 155 m e di altezza al mozzo 105 m dalla linea di terra), per un'altezza complessiva di mt 180,00, le cui torri verrebbero realizzate di acciaio di tipo tubolare;
- installazione cabina utente;
- installazione cabina elettrica o tipo elettrica in c.a.v.;
- realizzazione delle opere di deflusso delle acque meteoriche (canalette, trincee drenanti, ecc.);
- realizzazione di nuova viabilità previa la rimozione dello strato di terreno vegetale; la predisposizione delle trincee e delle tubazioni necessari al passaggio dei cavi MT, dei cavi per la protezione di terra etc.; il riempimento delle trincee; scavo e/o apporto di rilevato ove necessario e la realizzazione dei fossi di guardia e predisposizione delle opere idrauliche per il drenaggio della strada e dei terreni circostanti in ultimo lo strato di finitura.;
- nello stesso progetto si richiama la realizzazione di una nuova Stazione Elettrica di Terna S.p.a., da realizzare nel Comune di Licata, la quale dovrebbe essere condivisa con i relativi accordi aerei di collegamento alla RTN, con altre Ditte, il cui procedimento autorizzativo fa capo ad un altro proponente "capofila".

Visto le linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Decreto 10 settembre 2010 (G.U. n. 219 del 18/09/2010), allegato "A" al punto 3.2. e), dove si rileva che la distanza da aerogeneratori relativi ad ogni singolo parco devono distanziarsi " ... in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore;

Visto l'art. 64 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, che per quanto riguarda l'installazione degli impianti eolici recita "... il quale prescrive che la realizzazione di impianti eolici industriali, compresi quelli di minieolico, non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Agrigento, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico...".

Considerato che il campo eolico proposto in progetto, ricade nel paesaggio locale 31 "**Palma e Vallone secco**" dove gli obiettivi specifici mirano alla conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa, delle vallate e del pianoro; alla fruizione visiva degli scenari e dei panorami; ad azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale - paesaggistica dell'insediamento costiero; alla conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); all'utilizzo della risorsa costiera per incentivare la fruizione diretta del mare anche con servizi per le attività culturali e il tempo libero; alla mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico; alla limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili; e nel paesaggio locale 32 - "**Valle del Naro e Val Paradiso**" dove gli obiettivi specifici mirano alla conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del " ... fruizione visiva degli scenari e dei panorami, alla promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico, alla - riqualificazione ambientale - paesaggistica dell'insediamento collinare, alla conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree



archeologiche), al- recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale, alla mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico, alla- conservazione e valorizzazione della qualità complessiva della “città diffusa”, delle bellezze d’insieme configurate nel rapporto centri storici-paesaggio, alla limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili; alla limitazione degli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

Inoltre, le norme tecniche del piano paesaggistico prevedono per i suddetti paesaggi locali di limitare gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

Verificato che l’area d’intervento per la realizzazione del campo eolico proposto in progetto, ingloba nel suo interno alcune aree sottoposte a tutela, come le part. Aerogeneratore(05M) Foglio 11 Particella 121 e l’ Aerogeneratore (02M) Foglio 15 Particelle 418, 419, 472, 473 e 479, tali aree risultano tutelate ai sensi dell’art. 142 lett. m), con le prescrizioni di cui al **paesaggio locale 31a** “Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico (Aste fluviali e fasce di rispetto; aree di interesse archeologico) con livello di tutela 1 dove gli obiettivi specifici mirano alla “...rimozione dei detrattori ambientali lungo l’alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari, al contenimento delle eventuali nuove costruzioni che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; alla valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale; al mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità; alla conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri; alla tutela e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali; alla tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); alla localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture; all’utilizzo dell’ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d’acqua e sulle aree di pertinenza; alla tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche; al recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori” del Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento, dove sono vietate in assoluto “... attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione; realizzare cave; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere; qualsiasi altra azione che comporti l’alterazione del paesaggio e dell’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona” inoltre i suddetto Piano Paesaggistico, per le aree di interesse archeologico prescrive il mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico.”;

Verificato altresì, che alcune pale ricadono in aree di interesse archeologico come sopra detto, ma comunque l’intero parco eolico ricade nell’ambito e/o immediatamente al margine di aree di importantissimi siti di notevole valore paesaggistico-ambientali, tutelate come appena sopra descritto, aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 42/04, le quali ricadono tutte, come sopra detto, sempre nel paesaggio locale 32 - “**Valle del Naro e Val Paradiso**” , nel paesaggio locale 31 “**Palma e Vallone secco**” , del suddetto Piano Paesaggistico, per tali aree, il Piano medesimo, prescrive il mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico, nella considerazione che nei paesaggi locali di riferimento e sopra richiamati risultano notevoli le aree individuate di interesse archeologico;

Inoltre nell’area in questione, dove si vorrebbe realizzare il campo eolico, insistono alcuni laghetti collinari di piccola dimensione, essi oltre che a fare parte integrante di quel paesaggio rurale di riferimento, garantiscono particolari condizioni ambientali, che in stretta associazione con la presenza di zone umide derivanti dalla presenza di diverse sorgenti e del litorale di Palma di Montechiaro (Zona speciale di Conservazione ITA 040010) , diventano di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, il suddetto campo eolico proposto, se fosse realizzato, con l’introduzione degli aerogeneratori di potenza nominale 6 MW, di diametro di rotore 155 m e di altezza al mozzo 105 m, con relative opere quali cabina, etc., altererebbero significativamente l’equilibrio dinamico dei biotopi e quindi dei particolari condizioni ambientali del sito, risultando, pertanto, il sito in questione non più compatibile ad ospitare e/o essere di interesse per la avifauna stanziale e migratoria.

Accertato quanto sopra detto, bisogna rilevare che per la realizzazione del cavidotto, fin dalla fase di cantiere per il collegamento alla rete nazionale, attraversa e/o comunque incide sulle aree sopra descritte, dove sicuramente, principalmente nella fase di cantiere e di realizzazione si andrebbe ad coinvolgere e modificare l’ambiente ed il paesaggio in maniera rilevante con gli scavi, quindi con l’estirpazione di ampie zone della vegetazione esistente, caratterizzata da vegetazione tipica della piana fluviale, sicuramente da mantenere nei suoi aspetti naturali.

Per quanto sopra detto, il progetto del parco eolico proposto, risulta in contrasto con quanto prescritto dal Piano paesaggistico della provincia di Agrigento e dalle leggi vigenti, inoltre lo stesso, risulta ubicato nella porzione di territorio che include i lotti di intervento (nel paesaggio locale 32 - “**Valle del Naro e Val Paradiso**”, e nel paesaggio locale 31 “**Palma e Vallone secco**”), l’area in questione risulta disseminata di diversi “**Beni Isolati**”, le

cui schede fanno parte integrante del P.P.T.R., pertanto, le opere proposte in progetto vanno ad interferire in maniera rilevante con i Beni di cui sopra, caratterizzanti dei luoghi è storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitarie e qualificativi del paesaggio ed architettura rurale, caratterizzato da paesaggi rurali storici e da una trama agraria che nell'area d'intervento, mediante alternanza di culture vigneti da tavola e da mosto, uliveti, frutteti e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della Campagna Valle del Naro e Val Paradiso, nonché quella della piana di Licata/Palma di Montechiaro;

si rileva altresì che l'impianto proposto, se realizzato andrebbe ad alterare significativamente la percezione visiva dai punti panoramici, nonché la bellissima visuale della Valle e della Campagna sopra descritta che si gode dalle strade provinciale Ravanusa/Palma di Montechiaro, dalla SP 63 ed SP 115 e dalle strade statali come la SS 410 che l'attraversano e dai Paesi vicini, quali Palma di Montechiaro, Naro, Camastra, nonché dalle vicine Regie Trazzere pubbliche tutelati ope-legis dalla parte seconda del Codice dei Beni Culturali, etc.; esso si sviluppa in maniera dirompente a poca distanza dal centro abitato e dal centro storico di Palma di Montechiaro, dai quali si godono altresì, visuali panoramiche, da dove è possibile ammirare il paesaggio agrario della valle del Naro e Val Paradiso e della Piana di Licata/Palma di Montechiaro, caratterizzato dalle colture DOP e/o IGP sopra indicate, risentirebbero notevolmente compromesso dell'impatto derivante dalla notevole presenza dell'impianto industriale, ma anche delle importanti opere di servizio a corredo dello stesso parco eolico, contribuendo a rendere lo stesso impianto di notevole impatto, alterando in maniera significativa le ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto, quindi il campo eolico, se realizzato, andrebbe ad alterare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali di quell'ambito, in particolare, il campo compromette il sito tutelato, nonché la struttura estetico-percettiva dei paesaggi Siciliani interessati dall'intervento in quanto risulta tra l'altro ricco di presenza di zone di interesse archeologico e di testimonianza della stratificazione insediativa.

La realizzazione dell'impianto eolico proposto in progetto, se realizzato, comporterebbe altresì, l'alterazione della continuità ecologica fondamentale al permanere della connessione tra aree protette e territorio adiacente, e nel merito della compatibilità paesaggistica connessa alla valutazione degli esiti percettivi dell'intervento, le previste pale eoliche, comprese tutte le infrastrutture determinano un significativo mutamento nella percezione del paesaggio in ragione dell'inserimento e di trasformazione del territorio con opere ed elementi molto impattanti e di artificialità con forte incidenza visiva non mitigabile, con un esito di forte detrimento dei valori e delle qualità paesaggistiche del territorio interessato.

Inoltre, l'impianto proposto aumenta significativamente la pressione cumulativa in termini di impatto nel territorio di riferimento, nella considerazione che nello stesso ambito, sono stati realizzati e/o comunque avviate le procedure per altri progetti analoghi e/o simili ( vedi procedura di impatto Ambientale 1882 C.P./IST. - Valutazioni Ambientali dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – ditta Proponente / TRIINA SOLAR DEDALO S.r.l. relativa alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato "DEDALO" nel Comune di Naro, della potenza di 3850 kW e delle relative opere di connessione alla RTN, etc.).

Per tutto quanto sopra detto, nella considerazione che i Piano Paesaggistico e le norme vigenti, precludono l'intervento proposto, poiché l'intervento previsto risulta, in conflitto con gli indirizzi dei paesaggi locali sopra descritti, interessati alla realizzazione del progetto che prevedono e preservano la "conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della piana, delle cime e delle colline, nonché delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche; mantenimento e valorizzazione dell'attività e dell'identità agropastorale, caratterizzati dalla presenza di fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al Piano Paesaggistico approvato, nonché dalla presenza di Beni tutelati della parte seconda del Codice di cui si è detto prima, cui dovranno essere salvaguardate altresì, le relazioni degli aspetti percettivi e visuali, si esprime parere negativo al progetto proposto.



IL SOPRINTENDENTE  
Vincenzo Rinaldi

*Vincenzo Rinaldi*